

Regione del Veneto

Circolare 30 novembre 1982, n. 58 *“Attività di cava di cui al 4° comma dell’art. 2 della l.r. 7 settembre 1982, n. 44.*

Indirizzata a: Geni civili; Ispettorati provinciali per l’agricoltura; Ispettorati dipartimentali delle foreste; Amministrazione provinciali; Dipartimenti regionali: industrie, cave, acque minerali e termali, lavori pubblici, agricoltura, foreste ed economia montana; Consorzi di bonifica.

I primi quattro commi dell’art. 2 della l.r. 7.9.1982, n. 44, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, recita testualmente:

“Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti alla presente normativa.

Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge”.

Dalla lettura dei successivi articoli 17 u.c. e 18 u.c. si evince che per le cave di cui la 4° comma dell’art. 2 è richiesta, a corredo delle domande di autorizzazione alla coltivazione, una documentazione semplificata rispetto a quella richiesta per le cave di cui al 1° comma e che pure semplificati sono la procedura di rilascio dell’autorizzazione e il contenuto dell’autorizzazione medesima.

Per quanto concerne la documentazione, “sono richieste soltanto la documentazione cartografica costituita da una planimetria in scala adeguata a sezioni e una relazione che illustri i motivi e l’utilità dei lavori e indichi altresì il tipo e la quantità di materiale industrialmente utilizzabile, nonché i tempi di esecuzione dei lavori”.

Per quanto concerne la procedura di rilascio della autorizzazione e il contenuto dell’autorizzazione medesima, questa “è rilasciata dalla Giunta provinciale (transitoriamente dalla Giunta regionale, ex art. 43), in qualsiasi parte del territorio della provincia, sul solo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o dell’ingegnere capo del genio civile o dal capo dell’ispettorato agrario provinciale o del capo dell’ispettorato provinciale delle foreste” e non si applicano i commi 2°, 3°, 4°, 5° 6° e 7° dell’art. 18.

Ciò premesso, si richiama l’attenzione delle ss.vv. importanza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al 4° comma dell’art. 2 della l.r. n. 44/1982, dei pareri espressi ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 18 della citata l.r., la quale importanza postula una rigorosa verifica della effettiva necessità o, quanto meno, della effettiva utilità nei singoli casi delle attività di cava per le quali si chiede l’autorizzazione.

Nell’occasione si fa presente che le domande di autorizzazione, le quali per l’ipotesi pervenissero direttamente alle ss.vv. dovranno essere sollecitamente trasmesse alla Giunta regionale, nel periodo transitorio, e alla Giunta provinciale, successivamente, che provvederanno a formulare formale richiesta del parere di cui all’ultimo comma dell’art. 18 della l.r. 44 del 1982.

Per gli interventi ricadenti nei territori di bonifica si invitano le ss.vv. ad acquisire ogni utile elemento presso i competenti consorzi, al fine di formulare un completo e motivato parere.
